

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 15,30.

LUCIANO DUSSIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta dell'11 marzo 2002.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Angioni, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, De Franciscis, Delfino, Dozzo, Franz, Frattini, Galati, Maroni, Mastella, Matteoli, Angela Napoli, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Sgarbi, Soda, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vièspoli e Vietti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantaquattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Ascierio; Molinari; Migliori; Lavagnini: Disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze ar-

mate e dei Corpi armati dello Stato impiegati in operazioni di pace, per esigenze di ordine pubblico, in occasione di pubbliche calamità e in servizio all'estero (1038-1108-1142-1514) (ore 15,33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Molinari; Migliori; Lavagnini: Disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegati in operazioni di pace, per esigenze di ordine pubblico, in occasione di pubbliche calamità e in servizio all'estero.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali del testo unificato delle proposte di legge è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi resoconto stenografico della seduta del 1° marzo 2002*).

(Discussione sulle linee generali — A.C. 1038)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-*l'Ulivo* ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Molinari.

GIUSEPPE MOLINARI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il mutato quadro delle relazioni internazionali dalla caduta del muro di Berlino, con il venir meno di storici condizionamenti, ha comportato

l'aumento dell'impegno del nostro paese nelle missioni internazionali, condotte sotto l'egida dell'ONU, della NATO o di altre organizzazioni internazionali, volte al mantenimento o al ripristino della pace, ovvero a portare soccorso alle popolazioni coinvolte in episodi di guerra.

Con la presente proposta di legge si intende definire una normativa organica che regoli la partecipazione di contingenti militari a missioni internazionali di pace al di fuori del territorio nazionale, disciplinando i profili attinenti al trattamento giuridico, assicurativo, retributivo e previdenziale del personale delle Forze armate e dei corpi armati dello Stato. Si disciplinano, inoltre, i medesimi aspetti per l'impiego del predetto personale in operazioni di concorso per la salvaguardia delle libere istituzioni, per esigenze di ordine pubblico, per la salvaguardia della vita umana e nei casi di pubbliche calamità.

La Commissione difesa ha esaminato le proposte di legge n. 1038, n. 1108, n. 1142 e n. 1514, pervenendo alla definizione dell'allegato testo unificato, in ordine al quale si osserva quanto segue.

Il trattamento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali è attualmente disciplinato con provvedimenti d'urgenza, mediante numerosi richiami normativi contenuti all'interno dei decreti-legge, che autorizzano o prorogano la partecipazione di contingenti militari italiani alle varie missioni.

Si ricorda che dall'inizio della XIV legislatura sono stati convertiti in legge quattro decreti concernenti, rispettivamente: la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania (legge 29 agosto 2001, n. 339); la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia (legge 16 novembre 2001, n. 406); la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata *Libertà duratura* (legge 31 gennaio 2002, n. 6); ed, infine, la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali (legge 27 febbraio 2002, n. 15).

Finalità della proposta in esame è quella di definire un quadro normativo stabile di riferimento per quel che concerne gli aspetti giuridici ed economici che possono essere disciplinati in modo organico, consentendo al Parlamento di intervenire in sede di conversione dei decreti-legge, che saranno comunque adottati dal Governo in occasione di ogni nuova missione all'estero, valutando unicamente gli aspetti di carattere politico, come quelli concernenti l'area di intervento, il periodo di impegno, l'entità personale militare interessato e la relativa autorizzazione di spesa.

Per quanto concerne invece il personale delle Forze armate e dei corpi armati dello Stato impiegato per esigenze di ordine pubblico, il testo in esame interviene in una materia attualmente disciplinata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, recante « Interventi legislativi in materia di tutela dei cittadini » e dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, recante « Norme per l'istituzione del servizio militare professionale ».

La Commissione ha esaminato in modo approfondito il testo in esame, che è stato elaborato da un Comitato ristretto sulla base delle proposte di legge assegnategli in tale materia. Il Comitato ristretto ha svolto i propri lavori nei mesi di ottobre, novembre, gennaio e nella prima decade del mese di febbraio, ed ha presentato alla Commissione il testo da esso prodotto nella seduta del 12 febbraio scorso. L'esame in sede referente si è svolto nelle sedute del 19 e del 27 febbraio, del 5 e del 14 marzo.

Si ricorda inoltre che nella XIII legislatura la Commissione aveva già ha approfondito la materia oggetto del testo unificato, attraverso l'esame delle seguenti proposte di legge: atto Camera 6654, di iniziativa del deputato Romano Carratelli ed altri, e atto Camera 6837, d'iniziativa del deputato Ascierio ed altri. Dei due provvedimenti era stato predisposto in un comitato ristretto un testo unificato, il cui esame presso la Commissione si era interrotto nella seduta del 29 novembre 2000.

Sul testo unificato sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali, giustizia, ambiente, trasporti e affari sociali. La Commissione lavoro ha espresso parere favorevole con un'osservazione nella quale si esprime l'opportunità di indicare all'articolo 9, comma 1, il limite massimo per la maggiorazione dell'indennità determinabile dal Ministero della difesa nel caso di situazione di particolare disagio o rischio. A tale riguardo, si osserva che la Commissione non ha ritenuto opportuno recepire tale osservazione, considerato che nella citata disposizione già si prevede che si tenga comunque conto, nella determinazione della predetta indennità, delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione europea, nonché la verifica periodica, almeno triennale, della maggiorazione dell'indennità stessa.

La Commissione affari esteri e comunitari ha espresso parere favorevole, con una condizione volta a sostituire integralmente l'articolo 1 del testo unificato, eliminando innanzitutto l'indicazione espressa delle finalità per le quali si giustifica l'impiego delle Forze armate e dei corpi armati dello Stato sia al di fuori del territorio nazionale, per la condotta di operazioni pace, sia sul territorio nazionale, per l'impiego del medesimo personale per esigenze di ordine pubblico, per la salvaguardia della vita umana e nei casi di pubbliche calamità. Nel parere si suggerisce, inoltre, l'eliminazione dei riferimenti ivi previsti dall'articolo 1 del decreto legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito con modificazioni dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

La Commissione non ha ritenuto opportuno recepire la predetta condizione, reputando comunque necessaria l'espressa indicazione all'articolo 1 delle finalità per le quali si giustifica l'impiego delle Forze armate e dei corpi armati dello Stato sia nelle operazioni multinazionali di pace sia sul territorio nazionale. A tale ultimo proposito, si rileva infatti che, sebbene le leggi n. 31 del 2000 e n. 128 del 2001 già disciplinino i compiti delle Forze armate,

tale indicazione non appare esaustiva rispetto a quanto previsto dall'articolo 1 del testo unificato predisposto dalla Commissione.

Quanto al contenuto dell'articolato, l'articolo 1 concerne l'ambito di applicazione e prevede che la disciplina introdotta si applica al personale delle Forze armate e dei corpi armati dello Stato impiegato all'estero, per fornire assistenza a connazionali presenti in aree di crisi e nel caso di impiego in operazioni di pace o in altri interventi derivanti da risoluzioni dell'ONU o da accordi internazionali. Tale disciplina è estesa anche ai militari che operano sul territorio nazionale con compiti di salvaguardia delle libere istituzioni, della vita umana, in casi di pubbliche calamità e per esigenze di ordine pubblico.

In tal caso, si prevede che al personale delle Forze armate siano corrisposte le indennità di ordine pubblico previste per i pari grado delle forze di polizia e ai volontari in ferma annuale e pluriennale le indennità spettanti ai volontari di truppa in servizio permanente.

L'articolo 2 riguarda il trattamento di missione per il personale impiegato in operazioni al di fuori del territorio nazionale. Il comma 1 dispone che al personale in missione all'estero sia corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, per il paese interessato e che al medesimo personale non compete, invece, l'indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86 del 2001. Il trattamento di missione all'estero è incrementato del 30 per cento nel caso il cui personale non faccia parte di un contingente e non fruisca di vitto e alloggio gratuito. Il comma 2 stabilisce che al personale delle Forze armate compete, in aggiunta al trattamento previsto dal comma precedente, l'indennità sostitutiva prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 86 del 2001 e che, in attesa della definizione di dette indennità, attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, la misura della stessa sia temporanea-

mente determinata secondo i parametri di cui alla tabella allegata al testo unificato in esame.

Il comma 3 prevede che i trattamenti di cui ai commi precedenti cessino dal giorno dell'arrivo nella prima località nazionale. Per il personale imbarcato su navi o sommergibili, tali trattamenti cessano dalla data di rientro nel territorio nazionale. Al predetto personale non compete l'indennità di trasferimento di cui alla legge n. 100 del 1987, sia all'atto dell'invio all'estero sia al momento del rientro in Italia. Il comma 4 precisa che al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Il comma 5 dispone che, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo in esame, i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari in servizio permanente.

L'articolo 3 concerne il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo. Il comma 1 stabilisce che le spese sanitarie per ricoveri e cure presso infrastrutture ospedaliere all'estero del personale in missione, in assenza di convenzione internazionali in materia, siano a carico dello Stato. Il comma 2 prevede che il personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), sia assicurato, in caso di morte o invalidità permanente, per tutta la durata della missione, compresi i viaggi di andata e ritorno dall'Italia e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 466 del 1980, elevando la misura della speciale elargizione ivi prevista di 51.646 euro. Il comma 3 precisa che al personale impiegato in missioni all'estero, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continuano ad essere attribuite le indennità di cui all'articolo 2, i benefici di

cui al presente articolo, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione. Il comma 4 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 308 del 1981 in caso di decesso per causa di servizio. In caso di invalidità per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Lo stesso comma 4 stabilisce che i trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulino con quello assicurativo previsto dal comma 2 dell'articolo in esame, nonché con la speciale elargizione prevista dalla legge n. 308 del 1981 e con l'indennizzo privilegiato aeronautico. Il comma 5 riconosce al personale militare in missione all'estero a decorrere dal giorno successivo al rientro in Italia un incremento della retribuzione individuale di anzianità pari ad un ventiquattresimo del 2,50 per cento dello stipendio percepito per ogni mese di servizio effettivamente prestato nelle suddette zone di intervento. Infine, il comma 6 dispone l'abrogazione della legge n. 1746 del 1962 concernente l'estensione dei benefici combattentistici al personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento.

L'articolo 4 reca disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che ha contratto infermità in servizio. Il comma 1 prevede che il personale militare in ferma volontaria impiegato nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del testo unificato in esame, che abbia contratto infermità suscettibili di causare inabilità, anche successivamente allo svolgimento delle missioni, possa chiedere rafferme annuali, da trascorrere in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il comma 2 stabilisce che il personale trattenuto alle

armi, secondo quanto stabilito dal comma precedente, sia computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi vigenti. Il periodo di ricovero o di assenza, dipendenti da infermità dovuta a causa di servizio, del personale militare e della Polizia di Stato impiegato nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), non è computato, a norma del comma 3, nel periodo massimo di aspettativa, a meno che tali infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Il comma 4 stabilisce che la paga debba essere corrisposta per intero fino al momento della definizione dei procedimenti avviati allo scopo di stabilire la causa dell'infermità. Il comma 5 prevede l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti e, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

L'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. Il comma 1 introduce modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, che reca disposizioni in materia di volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma, al fine di consentire l'assegnazione dei volontari in ferma breve a comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale. A tali volontari in ferma breve sono estese le altre disposizioni che riguardano i volontari in ferma prefissata e in rafferma. Il comma 2 modifica l'articolo 19 del citato decreto legislativo, estendendo ai volontari in ferma breve le disposizioni relative all'età massima per il reclutamento dei volontari di truppa in ferma prefissata, fissata a 25 anni. Il comma 3 prevede che, al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di

truppa delle Forze armate, le riserve di posti previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 215 del 2001, abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

L'articolo 6 concerne la responsabilità per i danni cagionati dalle Forze armate e prevede la corresponsione di indennizzi o risarcimenti — da definirsi in base ad accordi bilaterali o multilaterali — nel caso di danni arrecati nel corso di operazioni condotte dalle Forze armate e dai corpi armati dello Stato al di fuori del territorio nazionale. In ogni caso tali risarcimenti non saranno addebitati al personale delle Forze armate o dei corpi armati dello Stato, salvo i casi di dolo o colpa grave.

L'articolo 7 riguarda gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati ai militari impiegati per esigenze di ordine pubblico. Tale disposizione ammette deroghe alla normativa vigente per consentire all'amministrazione della difesa di effettuare spese riguardanti alloggiamento e vitto, appartenenti a comuni o a privati, destinati ai militari impegnati sul territorio nazionale in operazioni di ordine pubblico. Ove non sia applicabile il sistema di somministrazione del vitto in natura, è consentito attivare convenzioni con strutture di ristoro o procedere all'attribuzione di buoni pasto giornalieri.

L'articolo 8 riguarda le modalità di acquisto, stoccaggio, utilizzazione, cessione, abbandono di materiali. Tale articolo consente deroghe alla normativa vigente, finalizzate all'acquisizione, allo stoccaggio e all'utilizzo dei materiali necessari alle operazioni descritte nell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), alla loro cessione a titolo oneroso o gratuito, all'utilizzo di mezzi di trasporto civile, nonché all'abbandono o alla distruzione dei beni non rimuovibili secondo criteri di convenienza economica.

L'articolo 9 reca modifiche all'articolo 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, relativa al trattamento economico del personale dell'esercito, della marina e dell'aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od orga-

nismi internazionali, al quale vengono aggiunti cinque commi. Il comma 1-*bis* prevede che l'indennità speciale è pari al 30 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Per le alte cariche, da determinare singolarmente con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro degli affari esteri, l'indennità speciale è pari al 60 per cento del predetto assegno. Rimangono confermate, *ad personam*, le misure dell'indennità speciale già fissate, ove più favorevoli, alla data di entrata in vigore della legge. Il nuovo comma 1-*ter* dispone che nelle sedi in cui esistano situazioni di rischio o di disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture mediche ospedaliere, alle condizioni climatiche o di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali, possa essere determinata una indennità speciale più elevata con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro degli affari esteri, sentita la commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione europea. Tale maggiorazione è soggetta a verifica periodica, almeno biennale. Il comma 1-*quater* prevede che l'indennità speciale di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* può essere aggiornata con le procedure previste al comma 1-*ter* anche per tener conto, nei limiti delle disponibilità finanziarie, delle variazioni del costo della vita. Il comma 1-*quinqüies* dispone l'aumento figurativo del 30 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero, per la determinazione della base imponibile ai fini fiscali e previdenziali, nei limiti della quota assoggettabile a tassazione ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero da lavoratori dipendenti). Il comma 1-*sexies*

stabilisce che della suddetta commissione permanente di finanziamento faccia parte anche un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che viene convocato ogni qualvolta si discutano questioni concernenti il personale delle capitanerie di porto.

L'articolo 9, comma 2, reca ulteriori modifiche alla legge 8 luglio 1961, n. 642. Il comma 1 sostituisce l'articolo 5 di tale legge, prevedendo che le licenze siano regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio metropolitano e che i periodi di licenza ordinaria possano essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi. Il personale in servizio all'estero conserva, in costanza di servizio all'estero, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale durante la licenza ordinaria.

In caso di cumulo di licenze, il trattamento economico di cui sopra compete per intero per un periodo non eccedente il doppio della licenza annuale e viene ridotto ad un terzo per l'ulteriore periodo. In nessun caso possono essere corrisposti l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale dopo il rientro definitivo in patria.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, il tempo a sua disposizione è terminato.

GIUSEPPE MOLINARI, *Relatore*. Sto concludendo, signor Presidente. Il comma 3 aggiunge l'articolo 5-*bis* alla legge n. 642 del 1961 relativo al limite massimo di assenza dal servizio all'estero ed al trattamento economico corrisposto in detto periodo.

Il comma 1 del nuovo articolo fissa in 60 giorni per anno il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso. Durante tale periodo, al personale spetta il seguente trattamento economico: in caso di assenza per infermità l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono corrisposti per intero per i primi 45 giorni e sospesi per il restante periodo; in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti per mo-

tivi diversi da quelli di salute, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono sospesi.

Il comma 2 aumenta fino a quattro mesi il limite massimo di assenza previsto dal comma precedente nei casi in cui, per infermità, il personale non possa essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al comma 1, lettere a).

L'articolo 10, infine, riguarda le missioni continuative all'estero e prevede che il personale militare inviato in missione continuativa all'estero, per la frequenza di corsi di lunga durata per un periodo superiore ai 240 giorni e fino ad un massimo di due anni, si considera a tutti gli effetti in missione per tutta la durata dell'impiego all'estero. A detto personale non si applica l'articolo 7, comma 1 del regio decreto n. 941 del 1926, che prevede che l'indennità giornaliera per le missioni all'estero sia ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza sul territorio estero si protragga oltre centottanta giorni.

L'articolo 11 reca, infine, la copertura finanziaria e stima l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento in esame in 115 milioni di euro per l'anno 2002, prevedendo di provvedervi utilizzando lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero delle economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

Considerato il rilievo della materia, si raccomanda la rapida approvazione del testo in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, il gruppo di Rifondazione comunista è contrario alla proposta di disciplina giuridica ed economica del personale militare impiegato in missioni internazionali. La finalità dichiarata dalla proposta in esame è quella di definire un quadro normativo uniforme per la disciplina dei profili attinenti al trattamento giuridico, assicurativo, retributivo e previdenziale del personale impegnato in ciascuna missione.

In questo modo si intende rispondere alla necessità di una disciplina stabilmente applicabile alle missioni. Necessità che è stata più volte sottolineata nei pareri resi dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, in occasione dei diversi decreti-legge che hanno presieduto all'invio delle missioni italiane. Il Comitato ha anche lamentato il fatto che la partecipazione di contingenti italiani a tali missioni, al di fuori del territorio nazionale, non sia oggetto, nel nostro ordinamento, di una specifica ed organica disciplina normativa. Non crediamo che una tale materia possa rimanere confinata in un ambito meramente tecnico-burocratico, senza fare i conti con la necessità di una discussione ampia sul contesto politico e strategico odierno in cui la proposta viene avanzata.

Si rischia di introdurre un elemento di razionalizzazione della prassi di inviare missioni italiane all'estero, un automatismo vincolante per la regolazione di missioni rispetto alle quali — noi pensiamo — occorrerebbe un dibattito a tutto campo, ovvero una rimessa in discussione delle ragioni che sono state all'origine di questa *escalation* della partecipazione italiana alle missioni.

Un passo avanti su questa scia, senza un dibattito parlamentare adeguato — e non c'è nessun dibattito parlamentare adeguato —, costituisce per noi il rischio di un'ulteriore deriva acostituzionale in cui è stata spinta, ormai da diversi anni, l'intera materia dell'uso della forza militare e del concetto di difesa. Come deputati del gruppo di Rifondazione comunista siamo contrari a questo passaggio parlamentare proprio per le ragioni che ho dianzi espresso. Riteniamo che sull'insieme di

questa materia non si possa procedere come si sta facendo, attraverso aggiustamenti successivi, adattamenti che paiono di *routine*, quali la disciplina dei diritti patrimoniali dei militari, sotto il pretesto di rendere razionale una materia che sfugge oramai a qualsiasi razionalità di politica internazionale, o perlomeno che risponde ad una razionalità che noi non condividiamo affatto.

Con le missioni italiane all'estero — questo è il nostro giudizio —, concorriamo oramai apertamente a legittimare e sostenere un contesto internazionale segnato drammaticamente dalla rottura di ogni regola e di ogni vincolo del diritto internazionale e dall'affermarsi del primato della guerra come strumento di regolazione dei conflitti, dall'evidenziarsi di nuove gerarchie e gerarchizzazioni tra paesi e zone del mondo, foriera di dinamiche devastanti, di contrapposizioni, di scontri e di nuovi conflitti.

La logica delle missioni è quella di portare la pace dopo aver fatto la guerra: è una logica nefasta e micidiale! Non si tratta di pace: sono azioni di controllo del territorio che noi riteniamo radicalmente negative. Dopo la guerra in Afghanistan, mentre prosegue l'operazione *Enduring freedom* col suo carico inquietante di sempre nuovi esiti bellici contro altre zone del mondo, si dovrebbe avvertire in questa sede parlamentare la necessità urgente ed improcrastinabile di una seria pausa di riflessione, cercando di non attivare altri automatismi di tipo militare e bellicistico, e di bloccare invece quelli che già stimolano le logiche di guerra.

Tutto quello che riguarda l'impegno italiano, in politica internazionale, dovrebbe essere oggi sottoposto ad un severo giudizio: ci si dovrebbe sforzare di capire se le cose vadano nel senso giusto e se alle parole, alle intenzioni dichiarate, corrispondono i fatti.

Per l'operazione di partecipazione italiana ad *Enduring Freedom* è stata approvata una legge che ripristina il codice penale militare di guerra. Nella proposta di legge in discussione oggi, un emendamento del Governo ha cancellato l'articolo

2, che collocava le missioni sotto il codice penale militare di pace. Vorremmo una spiegazione: non si fa riferimento al codice di guerra, ma il vuoto giuridico che si è aperto è inquietante o, perlomeno, non rassicurante.

Il contesto internazionale — a nostro giudizio anche prima dell'11 settembre, ma, dopo l'attentato alle Torri gemelle di New York, in modo paradigmatico e ineludibile — conferisce al nostro impegno militare all'estero, qualsiasi siano le intenzioni formalmente dichiarate, le iniziative, le attitudini e le azioni che i militari italiani realizzano laggiù (alcune delle quali — quasi tutte — possono essere anche ispirate da nobili sentimenti), il carattere della complicità con le strategie di guerra messe in atto e minacciate dagli Stati Uniti e appoggiate, in misura certo diversa, ma sostanzialmente convergente, da tutti i grandi paesi occidentali, Italia compresa. Si tratta di complicità con la guerra e con una politica della difesa che non ha più nulla a che vedere con le caratteristiche che ad una tale politica attribuiva la Costituzione italiana — attribuisce, almeno fino a quando resterà in vigore —, ma si trasforma in uno strumento di intervento, utilizzato per subentrare dopo la guerra: guerra e dopoguerra, all'insegna della forza militare, per presidiare, controllare e colonizzare i territori su cui prima è stata scatenata la guerra.

Siamo nel quadro di una ormai avvenuta metamorfosi negativa del concetto nobile di difesa, che provvedimenti come quello oggi in discussione non fanno che assecondare e potenziare ulteriormente, depotenziando il controllo parlamentare sull'uso della forza militare e contribuendo all'assuefazione dell'opinione pubblica sull'uso militare come normale strumento di intervento nelle faccende internazionali. In tal modo, i concetti di difesa e di guerra subiscono, inevitabilmente, un continuo slittamento di senso, oltre che di pratica concreta: la difesa non è più tale, ma è intervento attivo sulla scia della guerra, giustificata con la solita bugia sistematica « perché non ci sono alternative ». Dieci anni di guerra alle spalle ci

dicono che le cose stanno esattamente così. Come si fa ad approvare questo provvedimento, se non è chiaro come finirà in Afghanistan, se il Governo non ci dice nulla su una guerra che è finita, ma che continua, violando tutti i diritti internazionali, tutti gli articoli che fino a ieri presiedevano alla salvaguardia di una minima civiltà delle relazioni internazionali tra i paesi e tra le diverse zone del mondo? Soprattutto, come si fa ad approvare questo provvedimento se non sappiamo — perché il Governo continua a tacere — se ci sarà nei prossimi mesi una missione italiana che si recherà a Baghdad per un'operazione di *peacekeeping*?

Noi non crediamo che possano essere presi provvedimenti di nessun tipo in questa materia se prima non si chiarisce il complesso della materia strategica e politica entro cui decisioni italiane di questo genere possano essere assunte.

Per tutte queste ragioni preannunciamo il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fontana. Ne ha facoltà.

GREGORIO FONTANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la partecipazione militare italiana a missioni internazionali al di fuori del nostro paese si è rafforzata, in modo particolare, nel corso di questi ultimi anni.

Il crescente ruolo dell'Italia come uno degli attori principali sugli scenari internazionali ha determinato anche un forte impegno del nostro sistema di difesa nell'adeguare la propria struttura alle mutate esigenze operative.

L'Italia, in questi ultimi anni, è stata chiamata a far parte ad un gran numero di missioni militari internazionali realizzate sotto l'egida delle organizzazioni internazionali di cui il nostro paese fa parte. Tutto ciò, grazie anche all'elevato grado di professionalità del personale appartenente ai nostri contingenti militari, professionalità riconosciuta anche da tutti i nostri partner internazionali. Un indiscusso li-

vello qualitativo, dovuto anche alla accresciuta presenza, nelle nostre Forze armate, di reparti interamente costituiti da effettivi di professione, fortemente motivati e con un ottimo livello di addestramento.

Fino ad ora, la materia qui in trattazione è stata regolata, di volta in volta, tramite decreti-leggi adottati dai vari Governi che si sono succeduti nel tempo. Tali provvedimenti legislativi hanno, fino ad ora, operato attraverso molteplici richiami normativi concatenati che non solo li rendono difficilmente leggibili, ma ne appesantiscono inutilmente l'iter parlamentare.

Questi decreti-legge hanno creato anche diversi problemi, sia per quanto riguarda l'indicazione degli aspetti da definire in relazione ad ogni singolo provvedimento sia dal punto di vista della disparità di trattamento fra le diverse missioni ed i diversi corpi, nonché, nell'ambito della medesima missione, tra forme di impiego sicuramente assimilabili tra loro.

La necessità che ne deriva è, quindi, quella di adottare una disciplina legislativa che, regolamentando, una volta per tutte, la materia, elimini quei problemi e quelle spiacevoli disparità da ultimo ricordate.

Il risparmio di tempo e la conseguente razionalizzazione del lavoro parlamentare derivante dal mancato impegno delle Camere nell'esame di disegni di legge di ratifica e dei decreti-legge aumenterà, di fatto, la disponibilità dei tempi parlamentari da destinarsi all'approfondimento delle tematiche più squisitamente politiche inerenti il *quid* e il *quantum* di ciascuna nostra partecipazione.

Una volta approvata la normativa in esame, quindi, i decreti-legge o gli altri provvedimenti relativi alle missioni da svolgersi all'estero o sul territorio nazionale non dovranno contenere altro che l'autorizzazione all'adempimento degli impegni assunti, le modalità di svolgimento delle missioni e la copertura dei relativi oneri finanziari, senza più doversi soffermare, ogni volta, sul trattamento giuridico ed economico del personale impegnato.

Il testo che oggi quest'Assemblea esamina è il frutto di un lavoro proficuo di tutte le forze politiche svolto dalla Commissione difesa, nonché da quelle Commissioni che hanno contribuito operando in sede consultiva. Questo provvedimento risolve, in modo definitivo, i problemi che, più volte, in sede di conversione dei decreti-legge citati, sono stati evidenziati da parte di quasi tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento e da quanto più volte sottolineato nei pareri resi dal Comitato per la legislazione, in occasione dell'esame dei decreti-legge sulla materia.

Forza Italia, in particolare, crede fermamente nella necessità di pervenire, in questo campo, ad un risultato legislativo tale da garantire, alle nostre Forze armate ed ai nostri corpi armati dello Stato, di affrontare, con assoluta serenità, le delicate missioni a cui questi sono stati chiamati a partecipare, garantendo nel contempo il raggiungimento di *standard* qualitativi sempre più elevati ed in linea con le necessità connaturate allo svolgimento delle missioni che si intende compiere.

La finalità del testo unificato in esame è proprio quella di definire un quadro normativo uniforme per la disciplina dei profili attinenti al trattamento giuridico, assicurativo, retributivo e previdenziale del personale impegnato in ciascuna missione.

Da rilevare anche l'effettiva semplificazione delle procedure determinata da norme che, in maniera più immediata ed elastica, regolamentano le questioni riguardanti l'alloggiamento, il vitto, le modalità di acquisto, lo stoccaggio, l'utilizzazione, la cessione e l'abbandono dei materiali utilizzati.

Signor Presidente, il gruppo di Forza Italia è fermamente impegnato nel sostenere l'approvazione di un provvedimento che nasce dall'unificazione dei testi di analoghi progetti di legge (tra i quali uno, di iniziativa dei deputati di questo gruppo, che vede come firmatario l'onorevole Roberto Lavagnini).

Riteniamo, quindi, che le misure contenute in questo testo unificato contribui-

scano, come ho già detto, non solo alla razionalizzazione del relativo quadro normativo, ma anche a dare più serenità e certezza ai nostri militari nello svolgimento di missioni così delicate.

Sotto un profilo diverso, il provvedimento rappresenta anche un atto di doveroso riconoscimento di questo Parlamento verso tutti quei lavoratori che, appartenendo alle Forze armate o ad altri corpi armati dello Stato, con la loro professionalità, con il loro ardore, con la loro umanità, in condizioni spesso difficili, danno lustro alle nostre istituzioni in Italia ed in tutto il mondo.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Pisa. Ne ha facoltà.

SILVANA PISA. Signor Presidente, con l'approvazione di questo provvedimento verrà definito il quadro degli istituti normativi da applicare al personale delle Forze armate e dei corpi armati dello Stato impiegati in due distinte situazioni: al di fuori del territorio nazionale, per l'assistenza, la protezione e lo sgombero dei connazionali da aree di crisi, per la condotta di operazioni di pace o per interventi connessi alle risoluzioni di organizzazioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito o ad accordi internazionali; sul territorio nazionale, in operazioni di salvaguardia delle libere istituzioni e nei casi di pubbliche calamità.

Finora si è provveduto, di volta in volta, ad inserire nel provvedimento di autorizzazione dell'intervento (di solito, un decreto-legge) le norme da applicare. Nel tempo, la normativa adottata è divenuta via via più puntuale e sono stati definiti, ad esempio, il trattamento previdenziale, quello assistenziale ed assicurativo, i criteri per il riconoscimento di lesioni ed infermità, le responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi, le modalità di uso e gestione del materiale ed altre fattispecie connesse a questo tipo di situazioni.

Si sono verificate, di conseguenza, anche situazioni di disparità di trattamento

che, di fatto, testimoniavano l'insufficienza o l'inadeguatezza della normativa applicabile. È condivisibile, perciò, l'idea di costruire un quadro normativo che dia certezza e continuità alle esigenze di quanti vengono utilizzati nelle situazioni in precedenza elencate.

Ciò premesso, dobbiamo osservare, tuttavia, che il testo licenziato dalla Commissione non ci soddisfa del tutto; auspichiamo, pertanto, che la discussione in Assemblea possa senz'altro migliorarlo. Su quest'osservazione generale vorrei innestare, però, una personale.

Nei mesi scorsi, non ho votato a favore dell'invio in Afghanistan delle truppe italiane perché sono pacifista ed anche perché, nel merito, ritengo che le operazioni di natura bellica siano il peggiore strumento per la risoluzione delle controversie internazionali. Nel metodo, ritengo comunque opportuno che decisioni di questo tipo vengano prese mediante passaggi parlamentari (nella relazione del collega Molinari quest'esigenza trova espressione).

Pertanto, credo che questo provvedimento contenente la disciplina degli aspetti giuridici ed economici delle missioni internazionali non debba mai funzionare da *passé-partout* che eviti il preventivo e necessario dibattito parlamentare. La collega Deiana parlava, al riguardo, di automatismo vincolante e il fatto che il collega Molinari vi abbia fatto cenno mi trova molto d'accordo: il dibattito parlamentare è un passaggio necessario e non si può pensare che se ne possa prescindere.

Le questioni specifiche che voglio sollevare sono tre (e cercherò di esporle brevemente). La prima riguarda la natura giuridica del provvedimento che, a nostro avviso, deve avere la struttura di una norma quadro, con la quale si indicano gli istituti da applicare di volta in volta. Orbene, se la norma ha tale natura e viene concepita con carattere di astrattezza e generalità, non deve e non può fare riferimento ad una copertura finanziaria pre-determinata e definita.

L'entità della spesa non è definibile, perché dipende dalla natura delle missioni, dal numero di uomini che si rende necessario impiegare, dal tipo di mezzi usati e dalla durata delle missioni stesse. L'esigenza non prevista e non sempre prevedibile è, in molte di queste situazioni, quasi una costante. La copertura va quindi cercata con i fondi che proprio a tal fine il ministro dell'economia e delle finanze mette a disposizione delle spese non previste, secondo le procedure di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

C'è poi un altro aspetto del provvedimento che, a nostro avviso, deve essere corretto. Per il trattamento di missione all'estero si fa riferimento alle misure previste dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, per il paese dove si svolge la missione. In sostanza, si applicano le misure giornaliere previste per il personale di ambasciata. È evidente che questa analogia ha molti limiti; tra l'altro, nel contesto della legge è previsto un criterio diverso. Un intervento di contingenti militari in un paese presuppone una situazione compromessa e comunque sostanzialmente diversa da quella ordinaria e, quindi, dai parametri presi per calcolare il trattamento del personale di ambasciata. È proprio un'altra cosa. Diverso è il compito affidato ad un contingente militare, come diverse sono le condizioni di lavoro e di vita. Meglio allora determinare parametri in relazione alle condizioni di disagio o, come altrove detto anche nella legge, di rischio in cui ci si trova ad operare e, soprattutto, prevedere la possibilità di modificarli, aumentando il trattamento quando aumentano i disagi o riducendolo quando tali condizioni migliorano.

Passiamo ad un'altra questione da approfondire. Il testo proposto all'Assemblea non si limita a definire istituti applicabili, ma introduce le misure fortemente gerarchizzate di una nuova indennità, che viene definita come indennità sostitutiva. Si tratta di una decisione, secondo noi, impropria, per almeno tre motivi. La defi-

nizione di nuove indennità e la loro misura è estranea alla natura di normativa quadro che il provvedimento deve avere. L'indennità in questione è stata istituita con legge 29 marzo 2001, n. 86, che, all'articolo 3, comma 5, ha rinviato per la definizione della misura alle procedure di concertazione.

Il trattamento economico del personale militare, delle forze di polizia, dell'ordinamento militare civile è stato da tempo delegato e rinviato ai procedimenti di concertazione e di contrattazione, che si svolgono presso la funzione pubblica dov'è regolamentato il comparto sicurezza e difesa. Allora, secondo noi, è improprio discutere della riforma dei COCER o delle regole della contrattazione con i sindacati e poi sostituirci ad entrambi.

Infine, proprio in conclusione, credo che noi dobbiamo rivolgere un pressante appello al Governo su una esigenza — non certo definibile con norme di statuto giuridico — molto sentita dai tanti soldati (più di diecimila), che operano al di fuori del territorio nazionale (soldati e non solo, naturalmente). Mi riferisco ai collegamenti con le famiglie. Molto si è fatto, ma molto resta ancora da fare per consentire una facilità di colloquio. Pensiamo per esempio ad una possibilità più frequente di affittare linee Telecom per consentire una facilità di colloquio quotidiano e per agevolare gli stessi viaggi da e per il teatro delle operazioni (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 1038)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Molinari.

GIUSEPPE MOLINARI, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*. Signor Presidente, un vivo ringraziamento al relatore, onorevole Molinari, e agli onorevoli deputati che sono intervenuti nel dibattito. Mi pare che, accanto al giudizio negativo dell'onorevole Deiana, vi siano perplessità da parte dell'onorevole Pisa mentre vi è un atteggiamento positivo di adesione da parte dell'onorevole Fontana.

Il Governo ha voluto fare un'operazione molto semplice, non volendo entrare nelle altre problematiche che riguardano la politica internazionale e la politica delle relazioni con riferimento a fatti di guerra, ha semplicemente inteso razionalizzare un sistema. Tutte le volte che si prospetta una missione all'estero o il concorso in missioni in Italia per l'ordine pubblico, per aiutare popolazioni terremotate o in caso di calamità, si pone il problema di quale debba essere il trattamento economico e quale indennità debba essere stabilita; in altre parole, quale debba essere l'onere che lo Stato deve affrontare. Spesso, per la fretta con cui ciò è stato deciso nei decreti-legge, poi corretti ed integrati in sede di conversione parlamentare, ci si è trovati in situazioni di disparità di trattamento di situazioni uguali. Da qui la scelta del Governo di stabilire una normativa che impropriamente potremmo definire organica, quasi quadro, per le missioni all'estero che si svolgono sotto l'egida internazionale, per le responsabilità che a noi derivano dall'adesione a trattati o ad organizzazioni internazionali, e per le missioni in Italia di cui ho parlato prima. Con questa normativa si è voluto stabilire che, in ogni caso, qualunque sia la gravità, l'urgenza ed anche la drammaticità che determinano un missione, il Parlamento non deve trovarsi a stabilire, di volta in volta, un'indennità maggiore, un trattamento diverso od un connesso trattamento previdenziale di integrazione.

Lo scopo di questo provvedimento è limitato e le proposte che vengono in discussione nel testo unificato sono volte a definire un sistema su tre punti essenziali: le indennità di ordine pubblico; il trattamento di missione; l'indennità sostitutiva di cui ha parlato l'onorevole Pisa. Sono questi i tre grandi istituti per cui si stabilisce un quadro generale, per tutti gli eventi e per tutte le missioni che le Forze armate ed i corpi armati dello Stato si troveranno ad affrontare. Questo è lo scopo limitato del provvedimento al nostro esame, con i connessi riflessi sui trattamenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali.

A questo proposito, in ordine all'ultimo punto di cui ha parlato l'onorevole Pisa, cioè il collegamento alle famiglie, ritengo che un eventuale ordine del giorno che fosse presentato in quest'aula troverebbe sicuramente l'adesione e l'incoraggiamento del Governo. Effettivamente, pensiamo a coloro che stanno fuori ma dobbiamo anche pensare al collegamento con le famiglie ed ai connessi problemi, anche psicologici, che spesso vengono trascurati perché si riferiscono ad argomenti che non sono affrontati nel provvedimento al nostro esame ma che potrebbero trovarvi qualche spazio se il Parlamento desse indicazioni in questo senso. Credo che sarebbe opportuno riflettere su questi aspetti con un ordine del giorno, anche per dare una risposta alle questioni sollevate dall'onorevole Pisa.

Vorrei ora rispondere alle preoccupazioni sollevate dall'onorevole Deiana con riferimento alla natura delle missioni. L'onorevole Deiana ha dichiarato di essere contraria a questo provvedimento perché le missioni sono, in ogni caso, connesse ad iniziative che riguardano l'occupazione ed il controllo di territori. Ribadisco, a nome del Governo, che noi operiamo con due vincoli essenziali: quello che ci viene dall'aver aderito, anche con decisioni di questa Assemblea, a decisioni concrete ed a deliberazioni dell'ONU, e quello derivante dall'appartenenza all'Unione Europea ed

all'Alleanza atlantica. Fino ad ora non ci siamo mai mossi al di fuori di questi vincoli e non abbiamo mai attivato missioni all'estero prescindendo da questi parametri.

Per quanto riguarda l'altro punto politico sollevato dall'onorevole Deiana e per il quale chiede una risposta al Governo, posso dichiarare, a nome del Governo, che lo stesso verrà, tempestivamente, a riferire in quest'aula ed a dichiarare la propria posizione politica qualora si dovesse concretamente definire una prospettiva di missione internazionale in Iraq.

Poiché a tal proposito ancora nulla è stato deciso, attualmente non vi è alcunché da riferire al Parlamento. Se in futuro si dovesse rendere effettiva, malauguratamente o benevolmente a seconda dei punti di vista, una siffatta situazione, il Governo verrà sicuramente in Parlamento a riferire i propri intendimenti e per ricevere indicazioni sul comportamento che dovrà tenere l'Italia.

Il provvedimento in oggetto è stato lungamente dibattuto, è il frutto di iniziative provenienti da diverse parti politiche e mi sembra una doverosa risposta che il Parlamento ed il Governo devono a quanti rappresentano il nostro paese in missioni così delicate, contribuendo, poiché questo è lo scopo, al mantenimento della pace nel mondo, nelle aree più pericolose e maggiormente esposte ai rischi di guerra.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente (ore 16,28).

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, con lettera in data 14 marzo 2002, il seguente disegno

di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente alla XIII Commissione (Agricoltura):

S. 1064 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura » (*approvato dal Senato*) (2516). — Parere delle Commissioni I, II, V, VI (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria*), VIII, IX, X, XI (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale*), XII e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Ricordo che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che la discussione sulle linee generali del suddetto disegno di legge abbia luogo nella seduta di venerdì 22 marzo 2002. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 96-bis del regolamento si intendono conseguentemente adeguati i termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Il Presidente del Senato ha altresì trasmesso alla Presidenza, con lettera in data 15 marzo 2002, il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente alla X Commissione (Attività produttive):

S. 1125 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale » (*approvato dal Senato*) (2523).

— Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 19 marzo 2002, alle 10,30:

1. — *Discussione del disegno di legge* (per l'esame e la votazione di questioni pregiudiziali e sospensive):

S. 891 — Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (*Approvato dal Senato*) (2356);

e delle abbinate proposte di legge: FRAGALÀ ed altri; PECORELLA; BUEMI ed altri (1538-1750-2155).

— *Relatori:* Saponara (*per la I Commissione*) e Tanzilli (*per la II Commissione*).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. (*Testo risultante dallo stralcio, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, degli articoli 15, 21 e 22 del disegno di legge n. 2122, comunicato all'Assemblea il 14 gennaio 2002*) (2122-bis/A).

— *Relatore:* Saponara.

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

FANFANI e CASTAGNETTI: Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (2026-A);

e dell'abbinata proposta di legge: LUSSETTI (1986).

— *Relatore:* Perlini.

4. — *Discussione del disegno di legge* (per la discussione sulle linee generali, con prosecuzione, anche notturna, dopo l'informativa del Governo):

S. 891 — Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (*Approvato dal Senato*) (2356);

e delle abbinata proposte di legge: FRAGALÀ ed altri; PECORELLA; BUEMI ed altri (1538-1750-2155).

— *Relatori:* Saponara (*per la I Commissione*) e Tanzilli (*per la II Commissione*).

(ore 18)

5. — Informativa urgente del Governo sulla situazione in Medio Oriente.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 19.